

# Ordinanza del PF di Zurigo sulle borse e i prestiti di studio (Ordinanza sulle borse di studio del PF di Zurigo)

del 17 agosto 2023 (Stato 15 settembre 2023)

---

*La Direzione del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo),  
visto l'articolo 25 dell'ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003<sup>1</sup>,  
ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di borse e prestiti di studio da parte del PF di Zurigo.

### **Art. 2**            Borse di studio

<sup>1</sup> Le borse di studio sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, concesse per frequentare gli studi presso il PF di Zurigo e che, salvo disposizione contraria della presente ordinanza, non devono essere restituite.

<sup>2</sup> Il PF di Zurigo concede due tipi di borse di studio:

- a. borse sociali destinate a studenti con difficoltà finanziarie;
- b. borse di merito destinate a promuovere gli studi di persone che hanno ottenuto risultati eccellenti nel corso della formazione pregressa.

### **Art. 3**            Prestiti di studio

<sup>1</sup> I prestiti di studio sono prestazioni in denaro uniche concesse a studenti del PF di Zurigo che devono essere restituite.

<sup>2</sup> I prestiti di studio possono essere concessi a complemento di una borsa sociale.

### **Art. 4**            Principi

<sup>1</sup> Non sussiste un diritto a ricevere una borsa o un prestito di studio.

<sup>2</sup> L'ottenimento di una borsa sociale o di un prestito di studio non esenta dal pagamento della tassa d'iscrizione o di altre tasse. Nel caso delle borse di merito la tassa d'iscrizione non è dovuta.

RU 2023 473

<sup>1</sup> RS 414.110.37

**Art. 5** Restituzione e obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> Se risulta che una borsa o un prestito di studio è stato concesso in base a indicazioni false o incomplete o che durante il periodo di concessione i requisiti non erano più soddisfatti, lo studente deve restituire senza indugio gli importi ricevuti indebitamente.

<sup>2</sup> Lo studente che percepisce una borsa sociale deve comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento rilevante ai fini della concessione della borsa, compresi i cambiamenti che interessano la situazione delle persone tenute al suo mantenimento.

**Sezione 2: Borse sociali****Art. 6** Sussidiarietà

In presenza di altre fonti di finanziamento, le borse sociali sono concesse a titolo sussidiario.

**Art. 7** Domanda e concessione

<sup>1</sup> Può richiedere una borsa sociale chi:

- a. è iscritto presso il PF di Zurigo a un ciclo di studio bachelor o master; e
- b. non ha ancora completato un ciclo di studio dello stesso livello.

<sup>2</sup> Il rettore del PF di Zurigo decide in merito alla concessione.

<sup>3</sup> Il rettore del PF di Zurigo definisce i requisiti materiali e le modalità di presentazione della domanda. Le informazioni corrispondenti sono pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.

**Art. 8** Beneficiari

<sup>1</sup> Le borse sociali sono concesse a partire dal primo anno di studio, in via prioritaria a persone che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C;
- b. hanno in Svizzera lo status di rifugiato o di apolide;
- c. sono titolari di un permesso B e risiedono in Svizzera da almeno cinque anni;
- d. sono titolari di un attestato di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 30 novembre 2010<sup>2</sup> sull'ammissione al PF di Zurigo.

<sup>2</sup> Sono concesse in seconda priorità a tutti gli altri studenti a partire dal secondo anno di studio.

**Art. 9** Determinazione dell'ammontare della borsa sociale

L'ammontare della borsa sociale è determinato in base ai seguenti criteri:

<sup>2</sup> RS 414.131.52

- a. il reddito e la sostanza dello studente e delle persone tenute al suo mantenimento nel suo Paese di residenza principale;
- b. le ulteriori fonti di finanziamento;
- c. la situazione sociale e familiare dello studente.

**Art. 10** Importi

<sup>1</sup> L'importo totale dei fondi stanziati per le borse sociali è fissato annualmente.

<sup>2</sup> L'importo massimo mensile è di 1400 franchi.

**Art. 11** Durata della concessione

<sup>1</sup> Le borse sociali sono concesse per anno di studio.

<sup>2</sup> Possono essere rinnovate annualmente su richiesta.

<sup>3</sup> Sono concesse al massimo per la durata regolamentare degli studi fissata dal PF di Zurigo, con l'aggiunta di due semestri.

**Art. 12** Interruzione del versamento

Il versamento è interrotto se:

- a. non è più giustificato dalla situazione sociale, familiare o finanziaria dello studente o delle persone tenute al suo mantenimento;
- b. lo studente ha accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

**Art. 13** Casi di rigore

Se i requisiti per la concessione di una borsa sociale non sono soddisfatti e se il proseguimento degli studi è a rischio, il rettore del PF di Zurigo può assegnare un contributo di sostegno straordinario in casi di rigore comprovati.

**Sezione 3: Borse di merito****Art. 14** Candidatura

Chiunque abbia presentato una domanda di ammissione a un ciclo di studio bachelor o master del PF di Zurigo può candidarsi per una borsa di merito.

**Art. 15** Concessione

<sup>1</sup> Il rettore del PF di Zurigo definisce gli organi che emanano raccomandazioni per la concessione delle borse di merito.

<sup>2</sup> Il rettore attribuisce le borse di merito basandosi su tali raccomandazioni.

<sup>3</sup> L'importo massimo mensile è di 2500 franchi.

**Art. 16** Durata, sospensione o revoca

<sup>1</sup> Le borse di merito sono concesse al massimo per la durata regolamentare del ciclo di studio.

<sup>2</sup> La borsa di merito può essere sospesa o revocata, in particolare se lo studente è in ritardo rispetto al piano di studi o se i suoi risultati non sono soddisfacenti.

**Sezione 4: Prestiti di studio****Art. 17** Concessione e decisione

<sup>1</sup> I prestiti di studio sono concessi alle seguenti persone:

- a. studenti che frequentano un ciclo di studio bachelor e che hanno superato l'esame di base;
- b. studenti che frequentano un ciclo di studio master e che hanno completato il proprio ciclo di studio bachelor presso il PF di Zurigo;
- c. studenti che frequentano un ciclo di studio master e che non hanno completato il proprio ciclo di studio bachelor presso il PF di Zurigo ma che soddisfano uno dei requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 1.

<sup>2</sup> Il rettore del PF di Zurigo decide in merito alla loro concessione.

**Art. 18** Rimborso

<sup>1</sup> I prestiti di studio fino a 2000 franchi devono essere rimborsati entro dodici mesi.

<sup>2</sup> Le modalità di rimborso dei prestiti di studio da 2001 a 12 000 franchi sono fissate in un contratto di prestito.

<sup>3</sup> I prestiti di studio sono esenti da interessi.

**Art. 19** Casi di rigore

Se i requisiti per la concessione di un prestito di studio non sono soddisfatti e il proseguimento degli studi è a rischio, il rettore del PF di Zurigo può assegnare un contributo di sostegno straordinario in casi di rigore comprovati.

**Sezione 5: Entrata in vigore****Art. 20**

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2023.